Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 15 marzo 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Toscana

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 73 DEL 15 MARZO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982 (dalla serie 1ª/1982 alla serie 25ª/1982), emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 e al decreto ministeriale 21 marzo 1973. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella QUINTA estrazione eseguita il 21 gennaio 1978. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª estrazione.

(13551)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1128.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni dagli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'inclusione delle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Norme comuni alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia

Art. 29. — Il direttore di ciascuna scuola di specializzazione è un professore di ruolo della facoltà. Il professore di ruolo che ha l'insegnamento ufficiale da cui si intitola la scuola è di diritto direttore della scuola stessa. Nel caso in cui la denominazione della scuola abbia chiara fisionomia interdisciplinare afferendo esplicitamente a più insegnamenti ufficiali i professori di ruolo che coprono tali insegnamenti si alternano di regola alla direzione della scuola. Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, vi svolgono attività didattica.

Art. 30. — Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Per le scuole alle quali possono accedere anche laureati in altre discipline sono previsti, oltre l'indirizzo medico riservato ai laureati in medicina e chirurgia, indirizzi specifici con la espressa menzione, sul diploma, dell'indirizzo prescelto. Gli aspiranti alla iscrizione al 1° corso di ciascuna scuola devono presentare domanda di ammissione in carta legale corredata dal certificato di

nascita, dal certificato di laurea e da tutti i titoli che ciascun candidato ritiene opportuno di presentare per la partecipazione al concorso di ammissione.

L'ammissione al 1° anno di corso avviene mediante concorso per titoli ed esami secondo le particolari caratteristiche didattiche di ciascuna scuola. I posti disponibili per ciascuna scuola sono conferiti in base alla graduatoria del concorso.

Art. 31. — I candidati ammessi al primo anno di corso e gli iscritti agli anni successivi dovranno pagare le tasse e soprattasse stabilite dalla legge per le facoltà presso le quali le scuole e i corsi sono istituiti. Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà e il consiglio delle singole scuole, stabilisce anno per anno i contributi che gli iscritti alle varie scuole ed ai vari corsi debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le prestazioni di qualsiasi natura, di cui usufruiscono durante gli anni di studio. La tassa di diploma è fissata in L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. L'allievo che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, soprattasse e contributi versati.

Art. 32. — Agli esami successivi al primo saranno ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato i corsi precedenti e superato gli esami prescritti dal piano di studi stabilito per ogni scuola comunicato agli allievi medesimi nel manifesto annuale.

Gli allievi che non hanno ottenuto le firme di frequenza annuali e che non hanno superato gli esami di profitto annuali dovranno ripetere l'anno di corso con il conseguente pagamento di tutte le tasse, soprattasse e contributi. Gli allievi che hanno ottenuto le firme di frequenza annuali, ma che non hanno superato gli esami di profitto non potranno essere iscritti all'anno di corso successivo e saranno iscritti fuori corso.

Art. 33. — Le domande di passaggio da una scuola all'altra devono essere presentate alla segreteria dal 1° agosto al 31 dicembre.

Il consiglio di facoltà sentito il direttore della scuola interessata e tenuto conto delle disponibilità dei posti, decide in merito al passaggio. Gli allievi che chiedono il trasferimento da altre Università potranno essere ammessi alla scuola prescelta con deliberazione della facoltà su parere del direttore della scuola purché ci siano posti disponibili. Se non concorrano queste condizioni i documenti verranno restituiti d'ufficio alla Università di provenienza.

Art. 34. — La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 35. — L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso può prolungarsi tuttavia per tutto l'anno, per la parte pratica che si esplica attraverso l'internato. La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e l'internato sono obbligatori. Possono essere esonerati dall'internato unicamente i laureati che prestino nelle rispettive specialità regolare servizio nelle cliniche o negli istituti universitari o in strutture ospedaliere od extra ospedaliere riconosciuti idonei, di volta in volta, a giudizio insindacabile della facoltà.

Art. 36. — Le domande di esame di profitto dovranno essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e dovranno essere accompagnati dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza. Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere gli esami di profitto, secondo le norme dell'ordinamento didattico di ciascuna scuola.

Art. 37. — Per essere ammessi all'esame di diploma l'allievo deve avere seguito i corsi e superato gli esami annuali di profitto.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta. Il titolo della dissertazione, firmato dal professore relatore, deve essere presentato in segreteria entro i termini che verranno stabiliti. La dissertazione in quattro copie, deve essere depositata in segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 38. — Gli incarichi di insegnamento, anche per parti di materie, sono conferiti con decreto rettorale su proposta del direttore. I docenti percepiscono un compenso orario per l'attività didattica, nonché un compenso, da determinarsi dal consiglio direttivo in sede di formulazione del bilancio preventivo, per l'assistenza prestata alle ricerche individuali e collettive degli allievi.

Art. 39. — Le commissioni per gli esami di profitto, composte da non meno di tre membri, sono nominate dal direttore della scuola. La commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, nominati dal presidente della facoltà, udito il direttore della scuola. I commissari devono rivestire la qualità di professori ufficiali della scuola.

Art. 40. — I proventi delle scuole e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione sono destinati al bilancio universitario. L'importo delle soprattasse di esame costituisce un fondo a parte da erogarsi interamente, a titolo di propine di esame ai docenti della facoltà e delle scuole che prendono parte alle commissioni di esame di profitto e di diploma, secondo le norme vigenti in materia. Le tasse di diploma sono devolute all'erario.

Art. 41. — Alle scuole e ai corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione si intendono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari in vigore per tutto quanto non contemplato nel presente statuto.

Art. 42. — A coloro che hanno frequentato le scuole e superato le prove relative, verrà rilasciato, nelle forme legali, un diploma di perfezionamento o di specialista, a secondo delle finalità delle varie scuole, da valere a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. **1129**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 158, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:

La scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.

L'art. 183 è modificato nel senso che il quinto comma relativo alla scuola di specializzazione in neurologia è soppresso e sostituito dal seguente:

« Sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione è per titoli ed esami ».

Gli ultimi quattro commi dello stesso art. 183 sono soppressi.

La scuola di specializzazione in oculistica di cui agli articoli 191, 192, 193, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale di cui agli articoli 194, 195, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

L'art. 204, relativo alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, è modificato nel senso che i primi quattro commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in odontostomatologia, con sede presso la clinica odontoiatrica.

Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti disponibili nell'ambito della scuola per ogni anno di corso è limitato a 25 posti (totale posti 75).

La durata del corso è di tre anni, non sono ammesse abbreviazioni di corso ».

L'art. 277, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è integrato con il seguente comma nuovo:

« Non sono ammesse riduzioni di durata ».

L'art. 279, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 279. — E' obbligatorio l'internato per l'intero anno scolastico per il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichiatrica sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico. L'internato è obbligatorio per il secondo anno in neurologia per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro.

L'art. 288, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

La sede della scuola è presso la cattedra di neuropsichiatria infantile, facente parte degli istituti pediatrici dell'Università di Torino.

La direzione della scuola è tenuta dal professore di ruolo di neuropsichiatria infantile, secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Università di Torino.

Il numero di iscrizioni è di 20 per ogni anno.

L'ammissione è per titoli ed esami.

E' obbligatoria la frequenza alle lezioni ed esercitazioni.

L'internato è obbligatorio per sei mesi in pediatria per gli studenti del I anno, per tre mesi in neurologia e tre mesi in psichiatria per gli studenti del II anno, per sei mesi in neuropsichiatria infantile e in quegli istituti e servizi specializzati collegati con le cliniche universitarie per gli studenti del III e IV anno ».

L'art. 290, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è abrogato e sostituito dal seguente:

Per ottenere le iscrizioni al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne per l'esame di clinica psichiatrica infantile, il cui esame va sostenuto al 4° anno.

Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile, gli iscritti al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su argomenti di neuropsichiatria infantile.

La durata complessiva del corso degli studi non è suscettibile di abbreviazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 73

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

Sostituzione di due membri effettivi della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1975, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie;

Vista la nota n. 832 del 27 gennaio 1977, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, di due rappresentanti effettivi della CISL signori Alfonso Pisicchio e Vito Di Mola con i signori Domenico Nardelli ed Eustacchio Tritto;

Decreta:

I signori Domenico Nardelli ed Eustacchio Tritto sono nominati membri effettivi della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie, quali rappresentanti della CISL, in sostituzione rispettivamente dei signori Alfonso Pisicchio e Vito Di Mola.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1903)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corhormon » della ditta Istituto Medicamenta S.p.a., in Origgio. (Decreto di revoca n. 5076/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 8 novembre 1954, con il quale venne registrata al n. 9534 la specialità medicinale denominata «Corhormon» 10 fiale × 1 cc × mg 1, a nome della ditta Istituto Medicamenta S.p.a., con sede in Origgio (Varese), viale Europa (già sita in Milano, via G.B. Morgagni, 32) prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta sufficientemente dimostrata la validità e razionalità della suddetta specialità medicinale in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre, l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controindicazioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corhormon » 10 fiale × 1 cc × mg 1, registrata al n. 9534, in data 8 novembre 1954, a nome della ditta Istituto Medicamenta S.p.a, con sede in Origgio (Varese), viale Europa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto speciale e ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 agosto 1977, concernente revisione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estensione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1977, col quale si è provveduto alla revisione del prontuario per l'assistenza farmaceutica degli enti mutualistici;

Vista la legge 13 maggio 1958, n. 296;

Decreta:

Articolo unico

Alle specialità di cui all'allegato elenco sono apportate le variazioni indicate a fianco di ciascuna delle specialità stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

AMPIFARM - Benedetti	leggasi:	AMPLITAL - Farmitalia
	»	(UP) sospensione 60 ml
CEZOLIN	»	KEZOLIN
DERMOANGIOPAN	»	DERMOANGIOPAN GEL
GASTROPLUS - Magis	»	EDE - 6 - Prophin
IDROPLUS - Kemisintex	»	IDROPLUS - Schering
10 compresse mg 50	»	10 confetti mg 50
10 compresse mg 100	»	10 confetti mg 100
LIPOREST - Bristol italiana	»	LIPORAN - Bristol italiana sud
MIOSPASM - Ganassini	»	FENPRIN - Schoum
OROTICON EPATOPROTETTORE	»	OROTICON
OTOCIL LIBER	»	OTOMIDONE ANTIBIOTICO
RHINOLEBER	»	RINOVIT NUBE
RINOJET con fenilefrina	»	RINOJET
SUPERIL - SAM	»	LUSIPER - Pfizer
TESTOVITAMINA E 20 pillole cheratinizzate	»	TESTOVITAMINA E 20 confetti
TRASYLOL (OSP) flac. liof. 500.000 U + solv. ml	»	TRASYLOL (OSP) 1 flac. 50 ml 500 mila U
TRINAL	»	FRENAL T
URGILAN sedativo	»	NEO-GRATUSMINAL
URGILAN sedativo « 25 »	»	NEO-GRATUSMINAL «25»

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Refrattari Massa, in Genova, stabilimento di Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Refrattari Massa, sede legale Genova, stabilimento di Massa (Massa), con effetto dal 4 aprile 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Refrattaria Massa, sede legale Genova, stabilimento di Massa (Massa), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2148)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Regilla »

Con decreto 4 febbraio 1978, n. 1669, il sig. Amleto Calza, residente in Cincinnato di Anzio (Roma), è stato autorizzato all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Regilla », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, delle capacità convenzionali di mezzo litro, un litro e due litri, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei collarini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(2007)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro di Capistrello

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1978 l'avv. Giacomo Giammaria è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro di Capistrello, in Capistrello (L'Aquila), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 10 luglio 1963, in sostituzione dell'avv. Alberico Ciofani.

(2008)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Sia nel titolo che nel testo del decreto ministeriale 27 dicembre 1977, concernente l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, della « Associazione produttori ortofrutticoli e di patate - A.P.O.PA. », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1978, dove è indicata quale sede dell'associazione medesima: « *Napoli* », deve leggersi: « *Volla* (*Napoli*) ».

(2009)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Città di Milano; 5 % Serie ordinaria trentennale; 5 % Serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % Serie ordinaria trentennale; 6 % s.s. A.N.A.S.; 6 % Serie ordinaria trentennale; 7 % s.s. A.N.A.S.; 7 % Serie ordinaria ventennale; 7 % Serie ordinaria trentennale; 8 % Serie ordinaria trentennale; 9 % Serie ordinaria trentennale; 10 % Serie ordinaria ventennale; 10 % Serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 3 aprile 1978 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1978:

1) 5 % s.s. Città di Milano:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1.394 titoli di L. 12.500
» 1.189 titoli di » 25.000
» 1.067 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.500.000.

2) 5 % Serie ordinaria trentennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.213 titoli di L. 50.000
» 1.807 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 964.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 162 titoli di L. 50.000
» 568 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 292.100.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 758 titoli di L. 50.000
» 587 titoli di » 500.000
» 338 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 669.400.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 64 titoli di L. 50.000
» 17 titoli di » 500.000
» 265 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 276.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 139 titoli di L. 50.000
» 119 titoli di » 500.000
» 165 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 231.450.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 69 titoli di L. 50.000
» 35 titoli di » 500.000
» 83 titoli di » 1.000.000
» 12 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 163.950.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 500.000
» 7 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 92.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 500.000
» 14 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 78.500.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 31 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 15.500.000.

3) 5 % Serie ordinaria trentacinquennale:

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 66 titoli di L. 5.000
» 2.254 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 28.505.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.080 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 27.000.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 210 titoli di L. 12.500
» 1.583 titoli di » 25.000
» 213 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 52.850.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 499 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 24.950.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 5.000
» 10 titoli di » 12.500
» 308 titoli di » 25.000
» 800 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 48.000.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 24 titoli di L. 12.500
» 130 titoli di » 25.000
» 1.989 titoli di » 50.000
» 1.484 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 845.000.000.

4) 5,50 % Serie ordinaria trentennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.623 titoli di L. 50.000
» 1.827 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 994.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 138 titoli di L. 50.000
» 156 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 84.900.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 119 titoli di L. 50.000
» 66 titoli di » 500.000
» 164 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 202.950.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 473 titoli di L. 50.000
» 258 titoli di » 500.000
» 303 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 455.650.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 234 titoli di L. 50.000
» 109 titoli di » 500.000
» 72 titoli di » 1.000.000
» 18 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 228.200.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 500.000
» 36 titoli di » 1.000.000
» 72 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 402.000.000.

5) 6 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 220 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 250.000
» 261 titoli di » 500.000
» 696 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 870.000.000.

6) 6 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 340 titoli di L. 12.500
» 579 titoli di » 50.000
» 335 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 200.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 58 titoli di L. 12.500
» 240 titoli di » 50.000
» 280 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 152.725.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 115 titoli di L. 12.500
» 487 titoli di » 50.000
» 235 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 143.287.500;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 172 titoli di L. 12.500
» 710 titoli di » 50.000
» 482 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 278.650.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 79 titoli di L. 12.500
» 289 titoli di » 50.000
» 232 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 131.437.500;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 163 titoli di L. 12.500
» 1.115 titoli di » 50.000
» 648 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 381.787.500;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 69 titoli di L. 12.500
» 619 titoli di » 50.000
» 431 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 247.312.500;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 431 titoli di L. 12.500
» 1.485 titoli di » 50.000
» 799 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 479.137.500;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 116 titoli di L. 12.500
» 1.117 titoli di » 50.000
» 351 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 232.800.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 521 titoli di L. 12.500
» 3.345 titoli di » 50.000
» 2.621 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.484.262.500;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 403 titoli di L. 12.500
» 3.115 titoli di » 50.000
» 2.664 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.492.787.500;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 60 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 23 titoli di » 1.000.000
» 28 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 176.000.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 103 titoli di L. 50.000
» 134 titoli di » 500.000
» 256 titoli di » 1.000.000
» 91 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 783.150.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 891 titoli di L. 50.000
» 689 titoli di » 500.000
» 666 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.060.050.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 449 titoli di L. 50.000
» 132 titoli di » 500.000
» 143 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 231.450.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 804 titoli di L. 50.000
» 511 titoli di » 500.000
» 404 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 714.700.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 121 titoli di L. 50.000
» 126 titoli di » 500.000
» 76 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 145.050.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 307 titoli di L. 50.000
» 271 titoli di » 500.000
» 178 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 328.850.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 223 titoli di L. 50.000
» 215 titoli di » 500.000
» 223 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 341.650.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 304 titoli di L. 50.000
» 430 titoli di » 500.000
» 324 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 554.200.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 323 titoli di L. 50.000
» 284 titoli di » 500.000
» 165 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 323.150.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 199 titoli di L. 50.000
» 225 titoli di » 500.000
» 295 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 417.450.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 288 titoli di L. 50.000
» 387 titoli di » 500.000
» 299 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 506.900.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 42 titoli di L. 50.000
» 102 titoli di » 500.000
» 66 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 119.100.000.

7) 7 % S.S. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.350.000.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 500.000
» 48 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 50.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 29 titoli di L. 50.000
» 24 titoli di » 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 189.450.000.

9) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 168 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 500.000
» 109 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 174.900.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 17.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 248 titoli di L. 50.000
» 496 titoli di » 500.000
» 467 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 727.400.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 140 titoli di L. 50.000
» 108 titoli di » 500.000
» 178 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 239.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 165 titoli di L. 100.000
» 134 titoli di » 500.000
» 170 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 253.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 187 titoli di L. 100.000
» 359 titoli di » 500.000
» 582 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 780.200.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 101 titoli di L. 100.000
» 209 titoli di » 500.000
» 439 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 553.600.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 146 titoli di L. 100.000
» 322 titoli di » 500.000
» 888 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.063.600.000.

10) 8 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 55 titoli di L. 100.000
» 102 titoli di » 500.000
» 1.065 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.121.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 47 titoli di L. 100.000
» 148 titoli di » 500.000
» 1.825 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.903.700.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 80 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 82.500.000.

11) 9 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 2 titoli di » 500.000
» 16 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 17.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 100.000
» 36 titoli di » 500.000
» 576 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 594.900.000.

12) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 500.000
» 379 titoli di » 1.000.000
» 65 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 707.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 279 titoli di » 1.000.000
» 41 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 487.300.000.

13) 10 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emisione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 32 titoli di » 500.000
» 371 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 388.000.000.

Totale generale L. 28.846.792.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2318)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Imperia

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1977, n. 2681, è stato approvato, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi indicate, il piano regolatore generale del comune di Imperia, adottato con deliberazione del consiglio comunale 20 febbraio 1974, n. 18.

Copia del suddetto decreto e dei relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(1966)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Levanto

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1977, n. 2682, è stato approvato, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi indicate, il piano regolatore generale del comune di Levanto (La Spezia), adottato con deliberazione del consiglio comunale 17 giugno 1974, n. 85.

Copia del suddetto decreto e dei relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(1967)

Variante al piano regolatore generale del comune di Ospedaletti

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1977, n. 2722, è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Ospedaletti (Imperia), adottata con deliberazione consiliare 18 gennaio 1977, n. 20, e concernente la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(1968)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rapallo

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1977, n. 2684, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Rapallo (Genova), riguardante l'insediamento del nuovo porto turistico e le zone adiacenti.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(1969)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Predappio

Con deliberazione della giunta regionale 20 dicembre 1977, n. 4022 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 143/213 nella seduta del 18 gennaio 1978) è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Predappio (Forlì) adottato con deliberazione del consiglio comunale 7 maggio 1977, n. 73.

(1222)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda della Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visti il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 20 dicembre 1977, n. 965, concernente nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un conservatorio statale o in un altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) non abbiano superato il 40° anno di età alla data del 31 dicembre 1978 o, se appartenenti alle bande musicali delle Forze armate dello Stato o del Corpo di pubblica sicurezza o della guardia di finanza, il 45° anno di età alla data su menzionata.

A tale limite non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta morale e civile;

d) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo; nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m 1,60.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei predetti requisiti.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, non oltre il 30° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove pratiche non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile, per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio, e per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero trasmesse dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, debbono trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 4.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso o comunque far pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso di cui al primo comma del precedente art. 3:

a) diploma di strumentazione per banda di cui al precedente art. 2, lettera *a*), in originale o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, *i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente* autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) tutti quei documenti ritenuti dai candidati utili per comprovare la cultura e perizia artistica;

c) ogni altro titolo ritenuto dai candidati utile ai fini della compilazione della graduatoria e di cui i candidati stessi siano eventualmente in possesso;

d) documenti per comprovare l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina della commissione giudicatrice che sarà composta da:

un generale in servizio permanente dell'Aeronautica militare (presidente);

due insegnanti di conservatorio statale (membri);

due maestri diplomati in composizione e strumentazione per banda (membri);

un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero difesa aeronautica avente qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto.

Art. 6.

Le due prove pratiche di direzione di banda avranno luogo in Roma, presso la sede della banda dell'Aeronautica militare, Caserma Cavour, via Lepanto n. 4, *nei giorni* 22 *e* 23 *maggio* 1978, *o/e in quelli immediatamente successivi, che saranno comunicati direttamente dalla commissione agli interessati, qualora non fosse possibile esaminare tutti i concorrenti nei giorni su indicati.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le suddette prove nella sede e nei giorni stabiliti, muniti di documento di identità personale.

Coloro che, per qualunque causa non si presentino nel giorno stabilito alla visita sanitaria o ad una delle prove pratiche di direzione di banda, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.

Art. 7.

La commissione attribuirà a ciascun candidato un punto da uno a venti per il complesso dei titoli ed un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Sarà giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

Il candidato che nella graduatoria di cui all'articolo precedente si classifichi al primo posto sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo e sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante il loro stato giuridico.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio della documentazione al Ministero, debbono trasmetterla direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Il vincitore dovrà altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato, nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a ufficiale maestro direttore di banda della Aeronautica militare, per mancanza dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Comprovato, a termine del precedente art. 8, il possesso dei requisiti prescritti, il candidato risultato primo della graduatoria finale di merito sarà dichiarato vincitore e sarà nominato capitano maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda o Corpo musicale consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti nella Forza armata o nel Corpo di provenienza. Qualora rivesta grado superiore a quello di capitano, la nomina è effettuata anche se non esiste vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

I concorrenti classificati oltre al primo posto di graduatoria non potranno vantare alcun diritto alla nomina. Il Ministero però, in caso di rinuncia da parte del vincitore, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria e così di seguito in caso di nuove rinuncie.

Art. 11.

L'ufficiale maestro direttore di banda conseguirà ad anzianità il grado di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza di anni sei in ciascuno dei gradi inferiori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1978
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 76

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 1500)

Al Ministero della Difesa Direzione generale personale militare per l'Aeronautica 2ª *Divisione reclutamento e concorsi* 1ª *Sezione*
Viale dell'Università n. 4 00100 ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di residente a (1) (provincia di .) via n. (possibilmente n. telef. .) chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, ad un posto di ufficiale maestro direttore di banda dell'Aeronautica militare di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 15 marzo 1978.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso il conservatorio di . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . .,

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito

Allego i seguenti documenti:

Data, .

Firma
(per esteso. cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Il candidato, inoltre, dovrà allegare alla domanda copia, in bollo, del foglio matricolare. se già arruolato dal consiglio di leva, o certificato di esito di leva, se non ancora arruolato, rivedibile o riformato.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o del cancelliere o da un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

(2243)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo, con assegnazione degli assumendi all'ufficio trattamento dell'informazione (elaborazione elettronica ed informatica - CEU) della Direzione generale in Roma (servizio affari generali) - ruolo altre specializzazioni.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione degli assumendi all'ufficio trattamento dell'informazione (elaborazione elettronica ed informatica - CEU) della Direzione generale in Roma (servizio affari generali) - ruolo altre specializzazioni, indetto con decreto ministeriale 28 aprile 1977, n. 875. registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 77, avrà luogo a Roma, alle ore 7,30 del giorno 2 aprile 1978, presso il collegio ingegneri ferroviari italiani, stazione Termini, via Giolitti, 34.

(2270)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle sessioni di esami per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e Venezia.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1978, n. 1360, è stato disposto che le sessioni di esami per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » abbiano inizio come segue:

a) presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano: il 7 marzo, il 2 maggio e il 26 settembre 1978;

b) presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Venezia: il 3 aprile, il 5 giugno e il 23 ottobre 1978.

(2242)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(913/S)

OSPEDALE TISIOPNEUMOLOGICO « ST. A. TANZARELLA » DI OSTUNI

Concorso ad un posto di aiuto medico responsabile del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico responsabile del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(924/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di cardiologia;
un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(925/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente della divisione di radioterapia e fisioterapia;

due posti di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(909/S)

OSPEDALE «PRESIDENTE A. SEGNI» DI OZIERI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto del centro trasfusionale-immunoematologia centro Rh.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ozieri (Sassari).

(910/S)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI PATERNO'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia (a tempo pieno);

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ortopedia (a tempo pieno);

un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno);

un posto di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Paternò (Catania).

(911/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di medicina generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

quattro posti di assistente del servizio di accettazione, guardia e pronto soccorso;

due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(916/S)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi ed anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(914/S)

OSPEDALE «G. COMPAGNA» DI CORIGLIANO CALABRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto e tre posti di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso;

un posto di aiuto e un posto di assistente otorino;

un posto di aiuto e due posti di assistente ortopedico;

un posto di aiuto e un posto di assistente analista;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(915/S)

OSPEDALE « BRIOLINI » DI GAZZANIGA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(919/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(920/S)

OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente del servizio unico di pronto soccorso, guardia medica esterna, accettazione medica ed astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Spoleto (Perugia).

(921/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Spoleto (Perugia).

(922/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. F. NOVARO » DI COSTARAINERA

Concorso a due posti di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Costarainera (Imperia).

(906/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(907/S)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(908/S)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(856/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1977, n. **58.**

Interventi della regione Lombardia in campo teatrale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 9 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione riconosce nel teatro una componente essenziale dei processi di diffusione della cultura nell'ambito della comunità regionale e concorre, in conformità alle previsioni dell'art. 3 dello statuto, al suo sviluppo.

Art. 2.

Contributi

Per le finalità di cui al precedente articolo la Regione concede contributi a specifiche iniziative nel campo teatrale in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale.

I contributi sono costituiti da finanziamenti annui concessi *una tantum*, essi non possono essere cumulati con altri finanziamenti della Regione intesi a conseguire scopi identici o similari.

Art. 3.

Soggetti ed iniziative

Possono beneficiare dei contributi regionali per iniziative che si svolgono nell'ambito della Regione, gli enti teatrali a gestione pubblica, gli enti pubblici locali che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, pongano in essere iniziative teatrali, le cooperative teatrali, gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale e le compagnie private.

La giunta regionale cura, con le modalità da essa stabilite, la tenuta di un apposito elenco delle formazioni teatrali aventi la sede principale nel territorio regionale.

Art. 4.

Criteri di priorità

I contributi sono assegnati in via prioritaria alle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

favorire il decentramento teatrale nei comuni e nei quartieri che di norma non siano sedi di spettacoli culturali;

favorire ed attuare la ricerca e la sperimentazione in campo teatrale e teatrale-musicale con carattere di interdisciplinarietà, anche mediante l'organizzazione dell'animazione teatrale nelle scuole;

valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare lombardo, ivi compreso quello di marionette e burattini;

attuare programmi polivalenti articolati sulle varie forme di spettacolo, quali la prosa, il balletto e il teatro musicale.

Fra le iniziative di cui al comma precedente è data la preferenza a quelle assunte da soggetti pubblici, nonchè da altri soggetti che abbiano preventivamente concordato con la Regione il proprio programma.

Art. 5.

Domande di contributo

I soggetti di cui al precedente art. 3 per fruire dei contributi regionali devono fare domanda alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno. Copia della domanda deve essere contestualmente trasmessa all'organismo comprensoriale e all'amministrazione provinciale competente per territorio.

Le domande di contributo devono essere corredate dai documenti relativi alla configurazione giuridica del soggetto, ove questo sia un ente od una associazione teatrale privata non iscritta nell'elenco di cui all'art. 3; nonchè da una particolareggiata relazione illustrativa delle attività da svolgersi dal 1° luglio successivo, da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e dalla indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente e dei tempi di realizzazione.

Gli organismi comprensoriali e le amministrazioni provinciali entro il 31 maggio trasmettono alla giunta regionale il proprio parere motivato formulando eventuali proposte anche sull'ordine di priorità delle stesse.

Art. 6.

Piano regionale di intervento

La giunta regionale, sulla base delle domande presentate e delle proposte e dei pareri formulati, ai sensi dell'articolo precedente, dagli organismi comprensoriali e dalle amministrazioni provinciali, predispone entro il mese di giugno, d'intesa con la competente commissione consiliare, uno schema di piano di riparto dei contributi da assegnarsi e lo trasmette al consiglio per l'approvazione.

Il consiglio regionale approva nei successivi trenta giorni il piano di riparto.

L'approvazione del piano vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvede agli atti successivi e all'erogazione dei contributi.

Il settantacinque per cento del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del piano di riparto, la residua parte è erogata sulla base della relazione di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Utilizzazione dei contributi

La concessione dei contributi comporta per il soggetto percipiente l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione o nel progetto concordato e secondo i tempi previsti, coerentemente con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

I soggetti percipienti sono tenuti, realizzata l'iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Sulla base di tale relazione viene corrisposta la residua parte del contributo.

In caso di mancata o parziale attuazione dell'iniziativa la giunta regionale, con propria delibera, dispone l'annullamento della concessione del contributo ed il recupero totale o parziale, in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

Art. 8.

Disposizione transitoria

I contributi erogabili in relazione a quanto programmato per la stagione teatrale 1976-77 possono concernere anche iniziative che, nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, siano già state realizzate. Per l'anno 1977 i termini previsti dall'art. 5 e dall'art. 6 sono rispettivamente fissati a trenta e a sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 9.

Finanziamento

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni al cui finanziamento si provvede per l'anno 1977 mediante utilizzazione, per pari importo, della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977.

Nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione III, rubrica 3ª, è istituito il cap. 133205, cat. 3ª, con la denominazione: « Contributi per attività teatrali » e con la dotazione di lire 300 milioni.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 novembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 5 novembre 1977, prot. n.* 21402/13953).

(1288)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. **59.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 9 dicembre 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Personale degli organismi comprensoriali

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare e in collaborazione con gli organismi comprensoriali, determina il contingente di personale di ciascun organismo comprensoriale per il suo funzionamento, per le attività di programmazione, nonchè per le altre funzioni già attribuite dalle leggi regionali agli organismi comprensoriali medesimi.

La giunta regionale stabilisce altresì i criteri per l'assegnazione agli organismi comprensoriali del personale regionale nei limiti dei contingenti di cui al primo comma. Gli oneri diretti e riflessi relativi al personale messo a disposizione degli organismi comprensoriali dagli enti locali, sono rimborsati a questi ultimi dalla giunta regionale, nei limiti dei contingenti stabiliti a norma del precedente primo comma.

Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 1977 la spesa di L. 100.000.000.

Art. 2.

Spese per il funzionamento degli organismi comprensoriali

E' abrogato l'art. 19 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.

Per le spese di funzionamento degli uffici degli organismi comprensoriali è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di lire 200.000.000.

Per le spese direttamente attinenti alla predisposizione dei piani e programmi di organismi comprensoriali, è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di L. 300.000.000.

La ripartizione dei fondi di cui ai precedenti commi fra gli organismi comprensoriali è deliberata dalla giunta regionale, in collaborazione con la competente commissione consiliare, sulla base dei criteri oggettivi che tengano conto di una quota minima uguale per tutti gli organismi e di ulteriori quote commisurate alla popolazione e al territorio di ciascun comprensorio.

La delibera di cui al comma precedente è adottata entro un mese dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio. Per il 1977 essa è adottata entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Procedure di spesa

Per l'esecuzione delle spese degli organismi comprensoriali, la giunta regionale dispone, nei limiti dell'intero importo della quota dei fondi di cui all'art. 2 attribuita a ciascun organismo, distinte aperture di credito, rispettivamente sul fondo di cui al secondo comma e sul fondo di cui al terzo comma dell'art. 2, a favore di ciascun presidente di organismo comprensoriale.

Si applicano, salvo quanto disposto dai successivi commi, le norme in vigore sulle spese eseguite mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Nella delibera di cui al primo comma, la giunta regionale determina le categorie di spese che possono essere erogate a carico del fondo di cui al secondo comma dell'art. 2. I presidenti degli organismi comprensoriali provvedono ad erogare le relative spese su conforme provvedimento di liquidazione del consiglio direttivo dell'organismo comprensoriale.

Le spese di cui al terzo comma dell'art. 2 sono erogate dai presidenti degli organismi comprensoriali sulla base di delibere delle rispettive assemblee, da inviarsi, a cura della giunta regionale, alla commissione di controllo sull'amministrazione regionale ai sensi degli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 4.

Attività promozionali e di assistenza tecnica

Per le spese connesse allo svolgimento da parte della giunta regionale di attività di assistenza tecnica agli organismi comprensoriali e di attività di promozione dell'esperienza comprensoriale è autorizzata per l'anno 1977 la spesa di L. 200.000.000.

Art. 5.

Norme finanziarie

Al complessivo onere di lire 800 milioni derivante dalle determinazioni di cui alla presente legge per l'esercizio finanziario 1977 si provvede in quanto a lire 300 milioni con i fondi già stanziati al cap. 123210 «Contributi per il funzionamento degli organismi comprensoriali e per il rimborso delle spese del personale posto a loro disposizione dagli enti locali partecipanti» e in quanto a lire 500 milioni mediante utilizzazione di quota della dotazione del cap. 183102.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

1) la dotazione del cap. 183102 «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» è ridotta dell'importo di lire 500 milioni;

2) la denominazione del cap. 123210 è modificata come segue: «Oneri per il funzionamento degli uffici degli organismi comprensoriali e contributi alle comunità montane e ai consorzi costituenti gli organismi comprensoriali» e la relativa dotazione è ridotta di lire 100 milioni;

3) al titolo 1, sezione II, rubrica 3ª sono istituiti i seguenti capitoli:

123211, cat. 3ª, con la denominazione «Contributi agli organismi comprensoriali per attività di programmazione» e con la dotazione di lire 300 milioni;

123212, cat. 3ª, con la denominazione «Rimborso agli enti locali degli oneri relativi al personale messo a disposizione degli organismi comprensoriali» e con la dotazione di lire 100 milioni;

123213, cat. 2ª, con la denominazione «Spese per attività di assistenza tecnica agli organismi comprensoriali e per attività di promozione dell'esperienza comprensoriale» e con la dotazione di lire 200 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 dicembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 dicembre 1977, prot. n.* 21302/15158).

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. **60.**

Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione da parte dei consigli comunali della incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il consiglio regionale, con deliberazione da emanarsi su proposta della giunta regionale, approva:

A) Tabelle di determinazione dei costi base regionali delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di smaltimento dei rifiuti.

B) Tabelle di classificazione dei comuni e di coefficienti per l'adeguamento dei costi base regionali alle diverse classi di comuni da applicarsi alle costruzioni destinate a residenza;

C) Tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione.

Art. 2.

1. Le tabelle approvate ai sensi dell'articolo precedente possono essere aggiornate di anno in anno, con deliberazione del consiglio regionale da emanarsi su proposta della giunta regionale, sulla base delle variazioni dei costi di costruzione o di nuovi indirizzi programmatici della Regione ovvero in vista di una diversa classificazione dei comuni.

2. Ai fini di tale aggiornamento gli organismi comprensoriali, le comunità montane ed i singoli comuni possono far pervenire alla giunta regionale osservazioni e proposte.

Art. 3.

1. I comuni, con deliberazione consiliare, determinano l'incidenza degli oneri di urbanizzazione applicando i parametri indicati nelle tabelle di cui alla lettera *C*) del precedente art. 1 ai costi delle opere di urbanizzazione da stabilirsi, secondo le disposizioni previste dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, con la stessa deliberazione del consiglio comunale.

2. I comuni determinano i propri costi effettivi delle opere di urbanizzazione in conformità ai criteri adottati dalla Regione per la determinazione dei costi base indicati nelle tabelle di cui alla lettera *A*) del precedente art. 1, tenendo conto inoltre:

1) del livello di urbanizzazione generale;

2) del livello di dotazione dei servizi pubblici comunali;

3) delle caratteristiche geomorfologiche del territorio;

4) dell'andamento demografico della popolazione;

5) del valore delle aree determinato secondo i valori medi di espropriazione aumentati del cinquanta per cento.

3. I costi effettivi delle opere di urbanizzazione determinati dai comuni ai sensi del comma precedente non possono comunque essere inferiori ai costi base regionali previsti in tutte le tabelle di cui alla lettera *A*) del precedente art. 1, ridotti:

a) del cinquanta per cento per i comuni con popolazione fino a mille abitanti;

b) del quaranta per cento per i comuni con popolazione da milleuno a diecimila abitanti;

c) del trenta per cento per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

d) del cinquantacinque per cento, quarantacinque per cento e trentacinque per cento per gli insediamenti artigianali localizzati nelle rispettive categorie di comuni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Per le costruzioni destinate a residenza il predetto limite è determinato applicando i coefficienti di adeguamento di cui alle tabelle indicate nella lettera *B*) del precedente art. 1 al costo base regionale percentualmente ridotto nelle misure sopra indicate.

4. I comuni hanno facoltà di assumere come propri i costi base regionali delle opere di urbanizzazione con possibilità di variarli in aumento o in diminuzione nell'ambito di ciascuna delle rispettive percentuali previste dal comma precedente. Per le costruzioni destinate a residenza il costo delle opere di urbanizzazione è determinato applicando al costo base regionale i coefficienti di adeguamento di cui alle tabelle previste nella lettera *B*) del precedente art. 1.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi i dati di popolazione si intendono riferiti alle risultanze anagrafiche del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Nella deliberazione con cui è determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione i comuni possono stabilire che una quota non superiore al cinquanta per cento del relativo contributo venga corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza in ogni caso delle seguenti disposizioni:

a) il debito residuo non può essere frazionato in più di tre rate, l'ultima delle quali deve aver scadenza entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio della concessione;

b) sulle somme dovute per effetto della rateazione deve essere corrisposto l'interesse legale;

c) alla scadenza di ogni rata, qualora la Regione, in sede di aggiornamento delle tabelle di cui al punto *A*) del precedente art. 1, abbia deliberato l'aumento dei costi base ivi determinati, la quota di rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente;

d) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 4.

1. Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto della concessione, calcolata secondo le disposizioni urbanistiche vigenti nel comune.

2. Per le costruzioni o gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonchè alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone.

3. Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva.

4. I volumi e gli spazi destinati al ricovero di autovetture non sono computati, salvo che per la quota eccedente quella richiesta obbligatoriamente per parcheggio.

5. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione gli oneri di urbanizzazione sono riferiti ad una volumetria virtuale, vuoto per pieno, determinata quadruplicando il valore in metri quadrati che si ottiene dividendo il costo complessivo dell'opera oggetto di concessione per il costo unitario di costruzione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 17 maggio 1977. A tal fine il progetto dovrà essere corredato da un computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, artigianato, industria e agricoltura della provincia.

Art. 5.

1. Nel caso in cui l'opera per la quale viene richiesta la concessione preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo sarà determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

2. Le modificazioni delle destinazioni d'uso comportano, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un contributo commisurato sia alla eventuale maggiore somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente sia alla quota dovuta per le opere relative ad edifici esistenti, determinata con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.

3. L'ammontare dell'eventuale maggiore somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal comune alla data del rilascio della concessione.

Art. 6.

1. Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente legge non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall'intervento.

2. Per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, restano fermi gli oneri posti a carico dei privati dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e relative norme di attuazione, nonchè dalle leggi regionali 19 agosto 1974, n. 48 e 14 giugno 1975, n. 92; il concessionario è comunque tenuto a provvedere alla sistemazione dei luoghi le cui caratteristiche risultino alterate dall'intervento.

Art. 7.

1. Nel provvedimento di concessione il sindaco, sentito il parere della commissione edilizia formulato in sede di esame del progetto, determina il contributo da corrispondere al comune ai sensi dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione il sindaco da avviso agli interessati, invitandoli a versare al comune entro trenta giorni la quota di contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata nella deliberazione comunale di cui al precedente art. 3, primo comma e con le eventuali modalità di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

3. L'avviso deve indicare la data del provvedimento di concessione, le prescrizioni cui essa è eventualmente subordinata e l'ammontare del contributo richiesto a norma dello art. 5 e dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Il rilascio e l'efficacia della concessione sono subordinati al versamento del contributo nella misura prevista dalla deliberazione di cui al penultimo comma del precedente articolo 3.

5. I termini per l'inizio dei lavori decorrono comunque dalla data dell'avviso di cui al precedente terzo comma.

6. Il mancato inizio delle opere nei termini prescritti comporta decadenza dalla concessione, e in tal caso la relativa domanda s'intende come non presentata anche agli effetti della applicazione del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

7. La domanda di concessione si considera a tutti gli effetti di legge come non presentata quando l'interessato, in caso di mancata determinazione del sindaco sulla domanda stessa, non abbia proposto nei termini di legge istanza di intervento sostitutivo o ricorso giurisdizionale.

8. Prima di procedere all'espropriazione il sindaco ingiunge all'avente titolo di provvedere, entro centottanta giorni, a richiedere la concessione o ad adempiere a quanto previsto al precedente comma sesto.

Art. 8.

1. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono chiedere nella istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

2. Qualora la realizzazione diretta dell'opera sia riconosciuta conveniente per l'interesse pubblico il sindaco, sentito il parere della commissione edilizia, invita i richiedenti a presentare il relativo progetto esecutivo accompagnato dal computo metrico estimativo in base ai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio industria artigianato e agricoltura della provincia e dall'offerta di congrue garanzie finanziarie ai fini dell'esatto adempimento dei relativi obblighi.

3. Unitamente a tale invito il sindaco, anche ai fini dello scomputo di cui al precedente primo comma, comunica agli interessati l'ammontare della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla concessione richiesta; il termine previsto dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il rilascio della concessione stessa riprende a decorrere nuovamente dalla presentazione del progetto esecutivo o dalla rinuncia all'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

4. Se il progetto presentato è ritenuto meritevole di approvazione il sindaco, nel rilasciare la concessione, autorizza l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere, dettando le prescrizioni eventualmente necessarie, e determina il contributo dovuto per il rilascio della concessione riducendolo dell'ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.

5. L'autorizzazione non può essere concessa per l'esecuzione delle opere che il consiglio comunale, in sede di programma pluriennale di attuazione o in sede di approvazione dei relativi progetti, abbia espressamente riservato alla realizzazione diretta da parte del comune.

6. Ove coloro che richiedono le concessioni si impegnino a concorrere direttamente con i comuni o loro consorzi alla realizzazione di impianti centralizzati di depurazione, sulla base di progetti ritenuti idonei, dalla quota di contributo dovuta ai sensi della presente legge sarà dedotta la quota accollata a questo titolo ai concessionari. Restano in ogni caso a carico dei concessionari le spese relative alle opere specificamente imposte dalle norme vigenti in materia di scarichi in rapporto ad attività industriali o artigianali.

Art. 9.

1. Il rilascio delle concessioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è subordinato, ove occorra, alla sottoscrizione da parte dei proprietari di un atto, da sottoscriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento; dovrà comunque essere assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l'installazione della rete dei servizi strumentali all'esecuzione della costruzione od impianto oggetto della concessione.

Art. 10.

1. Il contributo dovuto ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ad edifici compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato con deliberazione del comune o del consorzio competente, in sede di formazione dei programmi pluriennali previsti dall'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247, con facoltà di ridurre fino al cinquanta per cento la misura degli oneri di urbanizzazione applicabili in esecuzione della presente legge.

2. I termini entro i quali deve essere corrisposto il contributo per gli edifici di cui al comma precedente, nonchè gli eventuali scomputi accordati ai concessionario in relazione alle opere di urbanizzazione realizzabili direttamente, sono stabiliti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 11.

1. Per le costruzioni o gli impianti che devono eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè per gli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della normativa regionale vigente, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono determinati dal consiglio comunale in sede di adozione dei piani stessi e possono essere successivamente aggiornati anche indipendentemente dall'applicazione delle tabelle di cui al precedente art. 1, con facoltà di ridurre fino al cinquanta per cento la misura degli oneri di urbanizzazione applicabili in esecuzione della presente legge.

Art. 12.

1. La convenzione alla quale è subordinata l'autorizzazione comunale prescritta per le lottizzazioni, fermi restando i contenuti indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in luogo di quanto disposto ai numeri 1 e 2 del predetto quinto comma, deve prevedere:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nella misura richiesta dall'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, salvo che gli strumenti urbanistici vigenti nei comuni prevedano misure più elevate; qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione e localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipula i lottizzanti corrispondano

al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree;

2) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere dovranno essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge dovrà essere corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anzichè la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione nonchè all'entità e alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3 della presente legge.

2. Lo schema di convenzione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, dovrà avere i contenuti richiesti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sostituito dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè dal primo comma del presente articolo.

Art. 13.

1. La disposizione contenuta alla lettera *a*) dell'art. 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è così sostituita:

a) estratto del programma pluriennale di attuazione, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive norme regionali di attuazione, per la parte eventualmente interessata dal piano di lottizzazione.

2. La disposizione contenuta alla lettera *h*) dell'art. 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è così sostituita:

h) progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, con la individuazione delle aree di uso pubblico e di quelle da cedere in proprietà al comune, con l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere, nonchè con l'indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio destinato alla residenza e della superficie lorda di pavimento prevista per ciascuna costruzione od impianto destinati ad usi diversi nell'ambito della volumetria e superficie complessiva del piano.

Art. 14.

1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del consiglio regionale di approvazione delle tabelle di cui al precedente art. 1 e fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente art. 3, la quota del contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è corrisposta nella misura risultante dall'applicazione dei parametri indicati nelle tabelle suddette ai costi base regionali, senza applicare le riduzioni o gli aumenti di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 3.

2. Nel caso in cui l'incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata ai sensi del precedente comma risulti inferiore allo ammontare degli oneri di urbanizzazione deliberati prima della entrata in vigore della presente legge, i comuni continuano ad applicare l'ammontare precedentemente stabilito sino all'adozione della deliberazione di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge.

3. Le concessioni da rilasciarsi nell'ambito dei piani di lottizzazione approvati dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, devono conformarsi, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, alle disposizioni della presente legge.

Titolo II

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Art. 15.

1. Gli strumenti urbanistici generali si attuano mediante programmi pluriennali di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.

2. Sono subordinati ai programmi pluriennali di attuazione gli interventi interessanti le zone e le aree interne ed esterne al perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni urbanistiche e le relative urbanizzazioni.

3. Non sono subordinate al programma pluriennale di attuazione le concessioni relative alla realizzazione di opere e di interventi da effettuarsi ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

4. Possono non essere subordinate al programma pluriennale di attuazione, in base a specifici criteri e limiti stabiliti dal programma stesso, le concessioni relative ad interventi sugli edifici esistenti adibiti ad attività produttive.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti le concessioni relative a singoli interventi da effettuarsi nelle zone interne al perimetro dei centri edificati possono essere rilasciate, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, entro limiti volumetrici globali da stabilirsi nel programma pluriennale di attuazione.

6. Nei comuni facenti parte di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la verifica della proporzione di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, può essere effettuata, dandone espressa motivazione con riferimento al programma di attuazione del piano di zona consortile adottato o vigente per il territorio soggetto a programma pluriennale di attuazione.

7. I programmi pluriennali di attuazione non sono obbligatori per i comuni inclusi nell'elenco allegato alla presente legge.

8. Tale elenco può essere modificato con deliberazione del consiglio regionale in relazione agli obiettivi degli strumenti di programmazione regionale e comprensoriale.

9. Devono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione anche i comuni inclusi nell'elenco di cui al settimo comma del precedente, qualora intendano autorizzare insediamenti relativi ad aree esterne al perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, superiori a ventimila metri cubi o interessanti, anche parzialmente, zone di espansione aventi una superficie superiore a quarantamila metri quadrati.

Art. 16.

1. I programmi pluriennali di attuazione, in coerenza con i piani e programmi regionali e comprensoriali esistenti nonchè con le previsioni di spesa comunali, devono:

a) individuare le aree per le quali, in relazione ai fabbisogni dimostrati per l'arco temporale considerato, s'intende procedere all'attuazione, mediante concessione, delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, anche in base ai piani particolareggiati e ai piani di lottizzazione;

b) prevedere le misure e gli interventi necessari per garantire o migliorare la tutela e l'utilizzazione sociale dei beni paesaggistici e ambientali e del patrimonio naturale;

c) determinare gli interventi necessari alla dotazione delle opere e delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria relativa ai fabbisogni pregressi e a quelli conseguenti alla realizzazione delle previsioni di piano, in base ai rapporti e quantità stabiliti dal piano e comunque non inferiori a quelli prescritti dalla legge regionale 15 aprile 1975, n. 51;

d) coordinare i programmi di attuazione dei piani per la edilizia economica e popolare di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con la generale programmazione urbanistica del comune;

e) coordinare gli interventi ed i piani attuativi di cui al precedente punto *a*), in relazione alle infrastrutture, opere ed aree di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) determinare le spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni necessarie all'attuazione delle previsioni oggetto del programma stesso;

g) stabilire criteri e modalità di attuazione degli interventi nonchè i termini entro i quali gli interessati devono chiedere la concessione o presentare il piano di lottizzazione, ferma in ogni caso l'applicazione del penultimo ed ultimo comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

2. I nuovi programmi pluriennali o i programmi contenenti modifiche devono documentare lo stato di attuazione dei programmi precedenti.

Art. 17.

1. I programmi pluriennali di attuazione sono costituiti da:

a) relazione illustrativa;

b) documentazione cartografica in cui siano indicate le aree relative agli interventi pubblici e privati da attuarsi nel periodo considerato;

c) elenco delle opere pubbliche da realizzarsi nel periodo considerato;

d) elenco delle aree di cui al punto b) con la specificazione della superficie e della volumetria oggetto della previsione;

e) relazione finanziaria in cui siano indicate le spese presumibili a carico del comune e le previsioni delle relative fonti di finanziamento pubbliche e private.

Art. 18.

1. I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal consiglio comunale con deliberazione da adottarsi, per i comuni che vi sono obbligati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni obbligati e quelli che intendono dotarsi di programma pluriennale di attuazione devono darne pubblico avviso per consentire, attraverso la più larga partecipazione democratica, l'acquisizione di ogni elemento utile alla predisposizione del programma stesso.

3. Non prima di un mese dall'avvenuto avviso il consiglio comunale delibera il progetto di programma pluriennale di attuazione che viene depositato nella segretaria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione di cui al comma successivo, durante i quali gli interessati possono prenderne visione e presentare osservazioni.

4. Dell'avvenuto deposito è data pubblica comunicazione mediante affissione all'albo pretorio comunale dal primo giorno festivo successivo a quello dell'approvazione del progetto, nonchè mediante manifesto.

5. Il progetto di programma pluriennale di attuazione ha natura di atto preparatorio e la relativa deliberazione comunale è soggetta al solo controllo di legittimità estrinseca e formale dell'atto deliberativo.

6. Sulla base delle osservazioni presentate il consiglio comunale approva il programma pluriennale di attuazione con deliberazione della quale viene dato avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

7. Le modificazioni o integrazioni dei programmi pluriennali di attuazione sono ammesse soltanto qualora comportino incremento degli interventi previsti, salvo che si tratti di modificazioni rese necessarie dall'introduzione di nuove previsioni urbanistiche, e sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

8. I nuovi programmi pluriennali di attuazione devono tener conto dello stato di attuazione dei programmi precedenti.

9. I comuni già dotati di programma pluriennale di attuazione il cui contenuto sia conforme alle disposizioni della presente legge, qualora intendano mantenerli, devono deliberarne la conferma; in tal caso il programma già approvato è equiparato, agli effetti delle procedure da osservarsi, al progetto di cui al precedente terzo comma.

10. Qualora i programmi pluriennali di attuazione già approvati debbano essere adeguati alla nuova normativa, le procedure di cui ai commi precedenti devono essere seguite integralmente.

11. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi nono e decimo devono essere adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; fino alla scadenza di tale termine conservano efficacia i programmi pluriennali di attuazione già approvati, salvo che nel frattempo sia stato approvato un nuovo programma pluriennale.

12. Fino all'approvazione dei programmi pluriennali di attuazione nei comuni che vi siano obbligati, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, possono essere rilasciate concessioni per interventi da effettuarsi all'interno del perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè, al di fuori del centro edificato, soltanto per interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, restauro, completamento ed ampliamento di edifici o di unità produttive e per opere di iniziativa pubblica, ivi comprese quelle da eseguirsi in tutto o in parte con finanziamenti pubblici, ed opere destinate ad attività agricole.

Art. 19.

1. Le aree espropriate ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se destinate ad insediamenti residenziali, sono utilizzate:

a) per interventi di edilizia residenziale pubblica previa inclusione nel relativo piano di zona e con applicazione di quanto disposto all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

b) per attrezzature e servizi pubblici previa adozione delle necessarie varianti degli strumenti urbanistici generali;

c) per edilizia convenzionata ex articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da realizzarsi da parte dei concessionari che si rendono assegnatari in base ad asta pubblica.

2. Le aree destinate ad impianti produttivi sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all'art. 27, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Titolo III

POTERI SOSTITUTIVI

Art. 20.

1. Il comune è tenuto a rilasciare agli interessati ricevuta della domanda di concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti, con l'attestazione della data di presentazione.

2. Nei casi in cui, nel termine di sessanta giorni dalla data di cui al primo comma, il sindaco non comunichi all'interessato le proprie determinazioni in merito, il richiedente, qualora non proponga ricorso giurisdizionale, può presentare alla Regione istanza di intervento sostitutivo secondo le norme e le procedure stabilite nei successivi articoli 21 e 22.

Art. 21.

1. L'istanza di intervento sostitutivo va presentata al presidente della giunta regionale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre sessanta giorni dalla data entro la quale il sindaco avrebbe dovuto esprimere le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla richiesta di intervento sostitutivo va allegata copia della ricevuta della domanda di concessione.

3. Copia dell'istanza di intervento sostitutivo va contemporaneamente trasmessa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al sindaco.

Art. 22.

1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, invita il sindaco entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza a pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente tale termine, nomina tra gli impiegati regionali un commissario il quale deve pronunciarsi, sentita la commissione edilizia, sulla richiesta di concessione, con la procedura e gli effetti di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè secondo le disposizioni dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro sessanta giorni dalla data di nomina.

3. Dell'avvenuta nomina del commissario è data immediata notizia al sindaco e al richiedente.

4. Il sindaco, dal momento della nomina del commissario, non può più pronunciarsi in merito alla richiesta di concessione.

5. Al commissario, per l'espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri del sindaco in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l'istruttoria della pratica, gli uffici comunali.

Art. 23.

1. Qualora il comune obbligato a dotarsi di programma pluriennale di attuazione non vi adempia nei termini previsti dalla presente legge, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, anche su istanza di qualunque interessato, invita il sindaco a provvedere entro un termine non superiore a due mesi.

2. Scaduto tale termine, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, nomina entro i successivi trenta giorni un commissario, scelto fra gli impiegati regionali, per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione secondo le procedure previste dal precedente art. 18.

Titolo IV

CONTRIBUTO AFFERENTE ALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE

Art. 24.

1. Le quote del costo di costruzione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono determinate e possono essere successivamente variate con deliberazione del consiglio regionale.

Titolo V

NORME FINALI

Art. 25.

1. Gli articoli 32, 33, 34 e 37 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, sono abrogati.

Art. 26.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 dicembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 dicembre 1977, prot. n.* 21302/15160).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. **61**.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, su « Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le sottoindicate disposizioni della legge regionale recante norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli, approvata dal consiglio regionale il 27 ottobre 1977 sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

2. Art. 7, quarto comma. — Il rilascio e l'efficacia della concessione sono subordinati al versamento del contributo nella misura prevista dalla deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

3. Art. 9. — Il rilascio delle concessioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è subordinato, ove occorra, alla sottoscrizione da parte dei proprietari di un atto, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento; dovrà comunque essere assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l'installazione della rete dei servizi strumentali all'esecuzione della costruzione o dell'impianto oggetto della concessione.

4. Art. 11. — Per le costruzioni o gli impianti che devono eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè per gli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della normativa regionale vigente, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono determinati dal consiglio comunale in sede di adozione dei piani stessi, con facoltà di ridurre fino al cinquanta per cento la misura degli oneri di urbanizzazione applicabili in esecuzione della presente legge.

5. Art. 15, nono comma. — Devono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione anche i comuni inclusi nell'elenco di cui al precedente settimo comma, qualora intendano autorizzare insediamenti relativi ad aree esterne al perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, superiori a ventimila metri quadrati, o interessanti, anche parzialmente, zone di espansione aventi una superficie territoriale superiore a quarantamila metri quadrati.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 dicembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 dicembre 1977, prot. n.* 21302/15160).

(1289)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1977, n. **45**.

Rifinanziamento della legge regionale 1° luglio 1976, n. 17, recante norme per l'esercizio della dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 9 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 1° luglio 1976, n. 17, è autorizzata per l'anno 1977 la spesa di L. 70.000.000 così ripartita:

L. 60 milioni per i corsi di addestramento;

L. 10 milioni per le attività di ricerca epidemiologica.

Al pagamento delle relative spese si provvede con i fondi da iscriversi a carico del cap. 1424301 dello stato di previsione della spesa « contributi per la istituzione e la gestione di corsi di addestramento per la dialisi dimiciliare » la cui dotazione di competenza e di cassa si stabilisce in lire 70 milioni.

L'onere derivante dalla esecuzione della presente legge è fronteggiato con i finanziamenti derivanti dalla assegnazione regionale a valere sul fondo nazionale ospedaliero di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386; il cap. 1700203 « Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa » è ridotto di lire 70 milioni. Lo stanziamento di competenza del cap. n. 1424101 « Finanziamento degli enti ospedalieri dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 » è ridotto di lire 70 milioni.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 dicembre 1977

CIAFFI

(1258)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1977, n. **46.**

Interventi per favorire la ripresa economica delle aziende artigianali, commerciali e turistiche danneggiate dalle alluvioni, legge regionale 1° marzo 1977, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 23 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 1° marzo 1977, n 7, recante « Interventi per favorire la ripresa economica di aziende artigianali, commerciali e turistiche danneggiate dalle alluvioni » è sostituito dal seguente:

« Alle imprese commerciali turistiche e cooperative di cui all'art. 1 dichiarate alluvionate secondo le modalità previste dall'art. 2 la Regione concede un contributo sugli interessi derivanti da mutui contratti con gli istituti di credito per la riparazione dei danni subiti e per la ricostituzione di scorte e di prodotti finiti.

Il contributo regionale viene concesso nella misura del 10 per cento in ragione d'anno, per la durata massima di 3 anni, con un limite di capitale mutuato di 115 milioni per il ripristino degli immobili dei macchinari e delle attrezzature e per la ricostituzione di scorte e di prodotti finiti.

La Regione è autorizzata a stipulare una apposita convenzione con uno o piu istituti di credito ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 dicembre 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. **47.**

Fusione enti ospedalieri: Fano-Mondolfo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 23 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della emanazione del piano regionale ospedaliero, il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a disporre con proprio decreto, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge, la fusione dell'ente ospedaliero di Fano con l'ente ospedaliero di Mondolfo. Il nuovo ente, con sede in Fano, assume la denominazione « Ospedale unificato di Fano e Mondolfo ».

Con lo stesso decreto è stabilita, a norma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente « Ospedale unificato di Fano e Mondolfo ».

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta i provvedimenti relativi alla ristrutturazione dei servizi dell'ospedale unificato di Fano e Mondolfo, sentiti i consigli di amministrazione, quelli dei rispettivi comuni e i consigli dei sanitari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 15 dicembre 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1977, n. **48.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 23 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1977, n. **49.**

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, inserimento dei comuni di Sassocorvaro e Auditore nella zona B.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 23 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai comuni compresi nella zona *B* di cui all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, concernente « Costituzione delle comunità montane » sono aggiunti i comuni di Sassocorvaro e Auditore classificati montani in applicazione dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con deliberazione amministrativa del consiglio regionale del 7 maggio 1977, n. 85.

Ancona, addì 16 dicembre 1977

CIAFFI

(1259)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1977, n. **78.**

Modificazione alla delimitazione dei territori montani in zone omogenee stabilita con legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 2 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La composizione della zona 2 stabilita dall'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, viene modificata come segue:

Zona 2:

comuni di: Camporgiani, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglion di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

Estensione Ha 52.728.

La composizione della zona n. 4 stabilita dall'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, viene modificata come segue:

Zona 4:

comuni di: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Lucca, Pescaglia, Villa Basilica e la porzione nord del territorio montano del comune di Capannori.

Estensione Ha 54.916.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 novembre 1977

LAGORIO

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 ottobre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 novembre* 1977).

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1977, n. 79.

Indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese agli amministratori delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 2 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'esercizio delle potestà previste dai rispettivi statuti le comunità montane possono deliberare la corresponsione ai rispettivi presidenti di un'indennità mensile di carica entro i seguenti limiti massimi:

A) comunità fino a 20.000 abitanti o 40.000 Ha di superficie L. 180.000

B) comunità da 20.001 abitanti a 40.000 abitanti o da 40.001 Ha a 60.000 Ha di superficie . » 240.000

C) comunità oltre i 40.001 abitanti o oltre i 60.000 Ha di superficie » 300.000

Ai vice presidenti ed agli altri componenti delle giunte può essere deliberata la corresponsione di una indennità mensile di carica entro i limiti dal 25% al 50% di quella fissata per il presidente. In alternativa può essere deliberata la corresponsione di una indennità di presenza fino a L. 10.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della giunta.

Art. 2.

A tutti i consiglieri delle comunità montane può essere corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio fino a L. 10.000; tale indennità può essere cumulabile con quella prevista dal precedente art. 1, secondo comma.

Art. 3.

Le indennità di cui all'art. 1 non possono cumularsi con le indennità parlamentari, regionali, provinciali e comunali, eccezione fatta per quelle previste dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 4.

A tutti i membri degli organi delle comunità montane che per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio della comunità, in località distante non meno di 15 chilometri dalla sede della comunità, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute o, ove usino un mezzo proprio, il rimborso di una somma a chilometro fino a un sesto del costo di un litro di benzina.

Agli stessi è inoltre corrisposto nei casi suddetti e, secondo quanto stabilito da ciascuna comunità, o il rimborso delle altre spese effettivamente sostenute o l'indennità di missione secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Agli stessi può inoltre essere corrisposto, se risiedono in comuni della comunità stessa, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio, di giunta o di altri organi collegiali della comunità, nella misura indicata al precedente primo comma.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 novembre 1977

LAGORIO

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 ottobre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 novembre* 1977).

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1977, n. 80.

Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autolinee per applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro dei dipendenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 2 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di facilitare l'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri internavigatori e lavoratori delle autolinee private, stipulato in data 4 giugno 1976, limitatamente alla corresponsione, per gli anni 1976 e 1977, dell'incremento dell'elemento distinto della retribuzione previsto dall'art. 14 dello stesso contratto, la regione Toscana concede un contributo annuo pari a L. 300.000 per ciascun dipendente:

a) alle imprese private concessionarie dei pubblici servizi di linea automobilistici che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 52, modificata dalla legge regionale 12 luglio 1976, n. 36, e dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1976, n. 75, modificata dalla legge regionale 23 giugno 1977, n. 34;

b) alle imprese di cui all'art. 2 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 39, che hanno beneficiato dei contributi per il 1976 previsti dalla stessa legge di quelli per il 1977 stabiliti dalla legge regionale 25 agosto 1977, n. 67.

Art. 2.

Per la determinazione dei contributi di cui all'articolo precedente sarà preso a base il numero medio dei dipendenti-mese che risultano iscritti nel libro paga di ciascuna impresa rispettivamente nell'anno 1975 per il contributo relativo al 1976 e nell'anno 1976 per quello relativo al 1977, in analogia a quanto previsto nelle leggi regionali citate nell'art. 1.

Dal computo della media dei dipendenti delle imprese di cui al punto *b*) sarà escluso il personale addetto alle autolinee urbane ed a quelle considerate integrative del servizio ferroviario.

I contributi calcolati con i criteri stabiliti nei comma precedenti saranno ridotti di tanti dodicesimi del contributo pro-capite quante sono le mensilità di servizio non prestate presso l'impresa beneficiaria, rispettivamente negli anni 1976 e 1977, dagli agenti che negli stessi anni sono stati trasferiti ad altra impresa per cessazione o cessione di linee o di gruppi di linee.

Art. 3.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 devono inoltrare al presidente della giunta regionale, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda in bollo corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che, a seguito dell'erogazione dei contributi di cui alla presente legge,

verrà liquidata ai dipendenti ogni competenza relativa all'integrazione dell'elemento distinto della retribuzione prevista dal nuovo contratto di lavoro per gli anni 1976 e 1977;

2) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti iscritti nel libro paga dell'impresa nei singoli mesi degli anni 1975 e 1976;

3) elenco del personale trasferito ad altra impresa negli anni 1976 e 1977 e data di trasferimento relativo.

Art. 4.

All'erogazione, da effettuare in unica soluzione, dei contributi stabiliti dalla presente legge sarà data esecuzione da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.400.000.000, si fa fronte con i fondi di cui al cap. 62300 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità dopo l'integrazione disposta dal successivo articolo.

Art. 6.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa del bilancio dell'anno finanziario 1977, sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Cap. 00400. — Tassa regionale di circolazione (legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2) .	L. 200.000.000

PARTE SPESA

In diminuzione:

Cap. 04000. — Spese per il personale addetto ai servizi della Regione (legge regionale 6 settembre 1973, n. 54). Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente .	L. 700.000.000
Cap. 72500. — Fondo di riserva per spese obbligatorie	» 350.000.000
Cap. 72600. — Fondo di riserva per spese impreviste	» 150.000.000
Totale in diminuzione . .	L. 1.200.000.000

In aumento:

Cap. 62300. — Contributo straordinario alle imprese private concessionarie di pubblici esercizi di linea per l'attuazione dei contratti del protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti di autolinee (legge regionale 26 maggio 1975, n. 52 e legge regionale 23 dicembre 1976, n. 75)	L. 1.400.000.000

RIEPILOGO

Maggiori entrate	L. 200.000.000
Minori spese	» 1.200.000.000
	L. 1.400.000.000
Maggiori spese	» 1.400.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 novembre 1977

LAGORIO

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 ottobre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 novembre 1977*).

(994)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1977, n. 42.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, comprendente la seconda fase del provvedimento di emergenza approvato con legge regionale 30 maggio 1977, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 152 *del* 10 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegnazione per il primo impianto ed il funzionamento dei comitati comprensoriali istituiti a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, già disposta in L. 1.000.000.000 a norma dell'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 9, per l'esercizio finanziario 1977, è elevata a L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Per il finanziamento di spese aggiuntive concernenti le celebrazioni del XXX anniversario della Resistenza autorizzate a norma della legge regionale 4 marzo 1974, n. 10, è disposto per l'esercizio finanziario 1977 l'ulteriore stanziamento di L. 25.000.000.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42 « Promozione di attività culturali ed informative », l'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1977 già disposta in L. 400.000.000 a norma dell'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 9, è elevata a L. 750.000.000.

Art. 4.

Il contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento istituito con la legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è determinato per l'esercizio finanziario 1977 nella somma di L. 100.000.000.

Art. 5.

Ai fini del conseguimento degli scopi di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 « Formazione di una cartografia regionale » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 una spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 6.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alla società « Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. S.p.A » una ulteriore assegnazione di lire 380.000.000 per l'esercizio finanziario 1977 al fine di favorire la attuazione dei compiti istituzionali dell'ente.

Per l'erogazione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo è confermata la normativa di cui all'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 37.

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa per la concessione del contributo ordinario alle cooperative artigiane di garanzia di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, già fissata in lire 200.000.000 annui, è elevata per il solo esercizio finanziario 1977 a L. 350.000.000.

Art. 8.

Per la concessione di contributi a favore delle imprese artigiane che in forma singola od associata intendano insediarsi in aree destinate dai comuni ad attività produttive a norma della legge regionale 28 febbraio 1975, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, l'ulteriore spesa di L. 600.000.000.

Art. 9.

Per la concessione di contributi in capitale ad enti, al fine di favorire la formazione di piani per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali nonchè la redazione di progetti di intervento per l'ammodernamento e la ristrutturazione del sistema distributivo, a norma della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 52, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di L. 100.000.000.

Art. 10.

Per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione nel settore agricolo, a norma dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio 1977 la spesa di lire 2.800.000.000.

Art. 11.

Ai fini di promuovere la qualificazione e l'aggiornamento tecnico del personale addetto alla produzione, alla vigilanza ed alla organizzazione delle attività venatorie e la diffusione della conoscenza delle norme di protezione della selvaggina e di tutela dell'ambiente naturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la pesa di L. 20.000.000, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.

Art. 12.

Per gli interventi in capitale di cui all'art. 24 della legge regionale 10 giugno 1977, n. 25 « Unificazione dell'Azienda regionale incremento selvaggina e del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Emilia-Romagna nella Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell'Emilia-Romagna A.R.I.S. », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di L. 155.000.000.

Art. 13.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 28 « Provvedimenti urgenti destinati allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività ittiche » per le iniziative di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*), *d*), della succitata legge, già iscritta per L. 40.000.000 sul bilancio per l'esercizio finanziario 1977, è elevata a L. 80.000.000.

Art. 14.

Al fine di provvedere alla erogazione a favore delle amministrazioni provinciali della quota loro spettante a norma dell'articolo 14 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 33, dei proventi rivenienti dal rilascio dei tesserini ai cacciatori negli esercizi passati non ancora ripartiti, è disposto lo stanziamento sul bilancio per l'esercizio finanziario 1977 della somma di L. 50.000.000.

Art. 15.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la ulteriore spesa di L. 1.000.000.000 per l'attuazione della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 57 « Interventi promozionali per la realizzazione di un terminal merci in comune di Ravenna », in aggiunta alla autorizzazione di L. 2.596.000.000 già disposta in sede di approvazione della legge medesima.

Art. 16.

Ai fini della concessione di contributi sugli oneri di gestione degli autofiloservizi di linea extraurbani per viaggiatori per il servizio svolto nel periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1977, è autorizzata la spesa di L. 6.500.000.000, da erogare secondo le modalità previste dalla legge regionale 13 maggio 1977, n. 20.

L'assegnazione complessiva disposta a norma del precedente comma è così ripartita:

a) L. 6.280.000.000 per la concessione di contributi chilometrici ai consorzi pubblici a norma dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 20;

b) L. 220.000.000 per la concessione dei contributi chilometrici alle imprese di trasporto private a norma dell'art. 4 della stessa legge.

Art. 17.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1977, nei limiti di L. 500.000.000, alle imprese private aventi sede amministrativa nella Regione e concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori di competenza regionale e comunale, le quali applichino ai propri dipendenti la perequazione con il trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri, un contributo straordinario nella misura e con le modalità previste negli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 37.

La predetta autorizzazione è estesa anche per gli autoservizi gestiti dall'I.N.T. - Istituto nazionale trasporti - Delegazione di Bologna, nonchè per gli autoservizi di linea di concessione ministeriale gestiti da imprese private aventi sede nella regione Emilia-Romagna, limitatamente alle percorrenze che si svolgono nel territorio regionale e sempre chè le stesse imprese non beneficino di altri contributi o sussidi per lo stesso scopo.

Art. 18.

L'autorizzazione complessiva di spesa di L. 3.500.000.000 disposta per l'esercizio finanziario 1977 dalla legge regionale 26 agosto 1974, n. 44, per la concessione di contributi straordinari alle province, ai comuni e loro consorzi per l'acquisizione ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto di linea per viaggiatori, è ridotta a L. 200.000.000. Dello stesso importo è ridotta l'autorizzazione complessiva pluriennale di L. 16.300.000.000 disposta dalla stessa legge ed integrata dall'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 42.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1977 relativa agli « Interventi finanziari regionali per l'acquisto, da parte degli enti locali, di veicoli da destinare al trasporto pubblico di persone », di L. 2.887.297.000, fissata all'art. 18 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 9, è elevata a L. 6.187.297.000.

Art. 19.

Per far fronte agli oneri derivanti alle amministrazioni provinciali ed al comitato circondariale di Rimini per l'esercizio delle funzioni loro delegate a norma della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia di espropriazione per pubblica utilità, lo stanziamento già iscritto in bilancio per L. 50.000.000 è elevato per l'esercizio finanziario 1977 a L. 120.000.000.

Per fare fronte a sopravvenienze passive concernenti gli oneri di cui al precedente comma verificatesi nel corso dell'esercizio precedente, è autorizzata una assegnazione straordinaria alle province ed al circondario di Rimini di complessive lire 120.000.000.

Art. 20.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui alla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, a favore dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane per favorire la formazione di alcuni strumenti urbanistici, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 300.000.000.

Art. 21.

Per la concessione dei contributi per lo sviluppo della assistenza tecnica a favore di cooperative di lavoratori forestali a norma dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 l'ulteriore spesa di L. 50.000.000, in aggiunta allo stanziamento di L. 70.000.000, autorizzato dall'art. 11, lettera *c*), della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21.

Art. 22.

Per la concessione dei contributi aggiuntivi costanti annui a favore di enti pubblici di cui all'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, modificato dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, concernente « Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano », è autorizzato, a partire dall'esercizio finanziario 1977, il limite di impegno ventiduennale di L. 370.000.000.

Le prime due annualità sono destinate a fare fronte agli oneri di preammortamento dei mutui contratti dagli enti pubblici beneficiari dei contributi.

Le annualità di L. 370.000.000 saranno iscritte nell'apposito capitolo di spesa degli esercizi dal 1977 al 1998.

Art. 23.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 « Interventi per la forestazione nel territorio regionale con particolare riferimento al territorio montano » è disposta per l'esercizio finanziario 1977 una autorizzazione di spesa di lire 2.265.000.000 per gli interventi di miglioramento agro-silvo-pastorale a norma dell'art. 2 della legge, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1977, n. 21 e dell'art. 22 della legge 31 gennaio 1977, n. 9, per lo stesso esercizio.

Art. 24.

Per la concessione di contributi in capitale a favore delle comunità montane per le iniziative turistiche di cui alla legge regionale 8 luglio 1976, n. 26, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di L. 430.000.000.

Lo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo può essere utilizzato, oltre che per le iniziative di cui allo art. 2 della legge regionale 8 luglio 1976, n. 26, anche per la realizzazione delle seguenti iniziative nella comunità montana dell'alto Appennino modenese:

1) adeguamento e miglioramento degli impianti di risalita di proprietà degli enti pubblici, in comune di Sestola e Montecreto;

2) dotazione di impianto contapassaggi automatico per gli impianti di risalita esistenti appartenenti ad enti pubblici.

Art. 25.

Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 « Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, una ulteriore spesa di lire 110.000.000 in aggiunta alla autorizzazione di spesa per lire 2.380.000.000 disposta dall'art. 12 della legge regionale 31 maggio 1977, n. 21, per lo stesso esercizio.

Art. 26.

Per l'attuazione dei piani per il controllo delle mastiti bovine e per il miglioramento della produzione igienica del latte a norma della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 49, è autorizzata per l'esercizio finananziario 1977 la spesa di L. 150.000.000.

Art. 27.

Per il perseguimento delle finalità della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 2, in materia di assistenza farmaceutica ad alcune categorie di lavoratori autonomi, è autorizzata per lo esercizio finanziario 1977 l'ulteriore spesa di L. 1.000.000.000 in aggiunta allo stanziamento di L. 1.800.000.000 già autorizzato dall'art. 13 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 9.

Per lo stesso esercizio finanziario 1977 è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per il pagamento di sopravvenienze passive relative a spese per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie di lavoratori autonomi ed agli invalidi civili che non ne usufruiscono ad altro titolo, disposte nel corso degli esercizi precedenti dagli enti delegati, e rendicontate dai medesimi nel corso dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 28.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di L. 1.400.000.000 per la concessione di contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 45.

Art. 29.

Per l'attuazione degli interventi in capitale previsti dalla legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, art. 3, secondo comma « Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale » è autorizzata nell'esercizio finanziario 1977 — in aggiunta allo stanziamento di bilancio di L. 3.000.000.000 autorizzato dall'art. 20 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 9 ed all'ulteriore stanziamento di lire 3.000.000.000 disposto dall'art. 14 della legge regionale 31 maggio 1977, n. 21 — una ulteriore spesa di L. 1.500.000.000.

Art. 30.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la ulteriore spesa di L. 80.000.000, per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici in aggiunta allo stanziamento di L. 260.000.000 già disposto per lo stesso esercizio dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 19.

Art. 31.

La decorrenza del limite d'impegno di L. 60.000.000 disposta dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 51 « Concessione di contributi a favore di comuni minori per il riattamento di edifici di loro proprietà destinati ad attività civiche ed amministrative » a partire dall'esercizio 1977 è trasferita all'esercizio finanziario 1978.

Per effetto di quanto disposto al comma precedente del presente articolo, le annualità di L. 60.000.000 saranno iscritte nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1978 e fino all'esercizio 2012.

L'autorizzazione di spesa annuale di L. 10.000.000, a norma del terzo comma dello stesso art. 9 per la costituzione del fondo di garanzia regionale, decorre dall'esercizio finanziario 1978.

Art. 32.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese per le attività di formazione professionale gestite tramite enti ed organismi esterni alla Regione attraverso aperture di credito a favore dei responsabili degli enti e degli organismi medesimi che agiscono in qualità di funzionari delegati a norma degli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, per la disciplina della contabilità regionale.

Art. 33.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere acconti sulle quote di adeguamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera dovute alla Regione medesima in attuazione della legge 8 agosto 1977, n. 565, con imputazione diretta ai capitoli di bilancio riportanti gli stanziamenti per la spesa di assistenza ospedaliera, anche in attesa della riscossione delle predette quote di adeguamento.

Per le somme così corrisposte opera il dispositivo di compensazione stabilito dal secondo comma della lettera *a*), articolo 8-*bis*, della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4.

Art. 34.

Il primo comma della lettera *a*) dell'art. 8-*bis* della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente:

a) concessione di uno o più acconti per un importo complessivo determinato con riferimento al fabbisogno di cassa di un mese compreso in ogni trimestre, con imputazione diretta al capitolo di bilancio riportante lo stanziamento per la spesa corrente degli enti ospedalieri anche in attesa delle assegnazioni da parte dello Stato sul Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 35.

Il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1976, n. 13, è così modificato:

« L'assunzione e la esecuzione di impegni di spesa sul capitolo istituito a norma del precedente comma è subordinata all'affidamento del mutuo da parte degli istituti di credito mutuanti autorizzati per legge ».

Fra il quinto ed il sesto comma dell'art. 26 della legge 6 aprile 1976, n. 13, è inserito il seguente:

« La Regione mutuataria garantisce altresì il pagamento della quota di ammortamento corrispondente al concorso statale nel caso del mancato ottenimento del medesimo ».

Il sesto ed il settimo comma dell'art. 26 della legge 6 aprile 1976, n. 13, sono sostituiti dai seguenti:

« L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, detratta la quota parte assunta a proprio carico dallo Stato è valutato in annue L. 260.000.000 a partire dall'esercizio 1977 e fino all'esercizio 2006. Nel caso del mancato ottenimento del concorso dello Stato sugli oneri di ammortamento del mutuo, la Regione è autorizzata a prelevare la quota stessa dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del primo anno d'ammortamento, mentre, per gli esercizi successivi la quota stessa sarà autorizzata dalla legge annuale di bilancio.

L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui farà carico ad appositi capitoli di spesa che vengono iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal 1977 ».

Art. 36.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi per i fini e secondo le modalità di cui ai sottoelencati articoli della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 « Potenziamento delle strutture produttive zootecniche » facendo carico all'esercizio finanziario 1978 ed ai successivi, mediante la utiliz-

zazione di quota parte della assegnazione statale sulla legge 1° luglio 1977, n. 403 « Provvedimenti per il finanziamento della attività agricola delle regioni » di spettanza della Regione stessa:

Articoli 3 e 4. — Contributi in conto capitale ai fini della costruzione, ammodernamento e potenziamento di stalle sociali, di organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni e di centri di allevamento a carattere interaziendale	L. 3.500.000.000
Articoli 2, 3, 4. — Contributi in conto interessi per interventi di miglioramento fondiario e per la costruzione, ammodernamento e potenziamento di stalle sociali, organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni e di centri di allevamento a carattere interaziendale. Limite d'impegno ventiduennale	» 315.000.000
Art. 5. — Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino e di attrezzature zootecniche. Limite d'impegno quinquennale 1978-82	» 900.000.000

Art. 37.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi per i fini e secondo le modalità previste dai sottoindicati articoli della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 « Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole » modificata dalla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, facendo carico al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 ed ai successivi, mediante la utilizzazione di quota parte della assegnazione statale sulla legge 1° luglio 1977, n. 403 « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola delle regioni » di spettanza della Regione stessa:

Art. 3, primo comma. — Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, lo ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici	L. 400.000.000
Art. 3, secondo comma. — Contributi in conto ammortamento di mutui per la realizzazione l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici. Limite d'impegno ventiduennale 1978-99	» 350.000.000
Art. 2. — Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione	» 4.000.000.000

Art. 38.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi per i fini e secondo le modalità di cui ai sottoelencati articoli della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 « Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola » facendo carico al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 ed ai successivi, mediante la utilizzazione di quota parte della assegnazione statale sulla legge 1° luglio 1977, n. 403 « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola delle Regioni » di spettanza della Regione stessa:

Art. 5, lettere *a*), *b*), *c*). — Contributi in conto interessi ad aziende agricole e cooperative di servizio, con preferenza a coltivatori diretti singoli o associati ed a cooperative di conduzione, per l'acquisto di macchine operative e motrici specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole, ovvero destinate alla meccanizzazione della coltivazione della barbabietola da zucchero, nonchè per l'acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette limitatamente alle aziende ricadenti in zone vocate alla orticoltura e floricoltura e rientranti nelle linee fissate dai piani zonali di sviluppo. Limite d'impegno quinquennale 1978-82	L. 1.000.000.000
Art. 7. — Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero, comprese le spese per il funzionamento delle commissioni regionali preposte alla formazione dei relativi programmi di attività	» 250.000.000

Art. 39.

L'art. 5 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici che abbiano effettuato investimenti fissi con inizio in data successiva al 1° aprile 1972 per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti sociali, la giunta regionale può concedere i benefici di cui al secondo comma del precedente art. 4 sempreché si verifichino le condizioni di cui al primo comma dell'art. 3.

L'ammontare del mutuo va commisurato all'intera spesa sostenuta dalla cooperativa per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'acquisto dell'impianto, ivi compresi i macchinari fissi ad esso connessi, dedotti gli eventuali contributi in conto capitale e mutui agevolati accordati, per gli stessi scopi, dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici ».

Art. 40.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi per i fini previsti dall'art. 5 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 36 « Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnici e lattiero-caseario », modificato ai sensi del precedente art. 39, mediante un ulteriore limite d'impegno ventiduennale di L. 1.185.000.000, facendo carico al bilancio dell'esercizio finanziario 1978 e successivi, con l'utilizzazione di quota parte dell'assegnazione statale sulla legge 1° luglio 1977, n. 403 « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola delle regioni » di spettanza della Regione stessa.

Le annualità da iscrivere negli appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sottoelencati esercizi in dipendenza delle autorizzazioni di limiti d'impegno contenute nella legge regionale 19 agosto 1976, n. 36 e nella presente legge, risultano così determinate, a partire dall'esercizio 1978:

L. 1.805.000.000 per gli esercizi dal 1978 al 1997;

L. 1.585.000.000 per l'esercizio 1998;

L. 1.185.000.000 per l'esercizio 1999.

Art. 41.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare, a norma dell'art. 16 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, interventi per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica per un importo di L. 3.000.000.000, facendo carico al bilancio per l'esercizio finanziario 1978, mediante la utilizzazione di quota parte dell'assegnazione statale sulla legge 1° luglio 1977, n. 403 « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola delle regioni » di spettanza della Regione stessa.

Gli interventi riguarderanno opere di bonifica aventi particolare rilievo ai fini della irrigazione.

Art. 42.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare interventi per il completamento delle opere irrigue previste dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493, per L. 3.158.000.000, facendo carico al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 mediante la utilizzazione di quota parte dell'assegnazione statale sulla legge 1° luglio 1977, n. 403 « Provvedimenti per il finanziamento della attività agricola delle regioni » di spettanza della Regione stessa.

Art. 43.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1977, ammontanti a complessive L. 23.125.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte con parte delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante in sede di approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 1976, nonchè della riduzione degli stanziamenti di capitoli di spesa corrente, e dalla applicazione di nuove e maggiori entrate.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1978 per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della presente legge, per complessive L. 18.058.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la iscrizione di appositi capitoli di spesa sul bilancio per l'esercizio medesimo e la corrispondente

iscrizione nello stato di previsione della entrata della assegnazione statale di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403 « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni ».

I limiti d'impegno quinquennali per complessive lire 1.900.000.000 dal 1978 al 1982 disposti dagli articoli 36 e 38 della presente legge trovano copertura sulla quota parte della assegnazione statale che sarà annualmente disposta a favore della Regione per il quinquennio 1977-81 a norma dell'art. 1 della soprarichiamata legge 1° luglio 1977, n. 403.

I limiti di impegno ventiduennali per complessive lire 1.850.000.000 dal 1978 al 1999, disposti dagli articoli 36, 37 e 40 della presente legge trovano copertura sulla assegnazione statale disposta a favore della Regione sul limite di impegno ventiduennale di cui all'art. 2 della soprarichiamata legge 1° luglio 1977, n. 403.

I provvedimenti formali di variazione di bilancio, consistenti nell'applicazione dell'avanzo di amministrazione allo stato di previsione della entrata e nella iscrizione degli stanziamenti di spesa autorizzati dai precedenti articoli della presente legge, sullo stato di previsione della spesa, sono assunti nel contesto del secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 votato dal consiglio regionale nella stessa seduta di votazione della presente legge.

Art. 44.

La esecutività della presente legge è subordinata alla entrata in vigore della legge di approvazione del 2° provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, nel cui ambito è disposta l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto consuntivo 1976 approvato con legge regionale 3 settembre 1977, n. 39.

Art. 45.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto.

Art. 46.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 novembre 1977

CAVINA

(1706)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1977, n. 43.
Contributo alla orchestra stabile Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 153 *dell'*11 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Emilia-Romagna, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concede un contributo annuale all'orchestra stabile Emilia-Romagna, istituita da tutte le amministrazioni provinciali, da tutti i comuni capoluogo della Regione e dai comuni di Cesena e Rimini e riconosciuta quale Istituto concertistico-orchestrale ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, allo scopo di concorrere alla diffusione della cultura musicale nella Regione.

Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente, integrativo di quello previsto dalla citata legge numero 800 per le attività di cui all'art. 28, l'orchestra stabile deve svolgere attività promozionale della cultura musicale, attività concertistiche e liriche con riferimento all'intero territorio regionale, con particolare riguardo ai centri d'interesse turistico ed essere dotata di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale.

Art. 2.
Programma di attività

L'orchestra stabile Emilia-Romagna propone alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle attività che essa è impegnata a svolgere per l'anno successivo, ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma di attività e dispone in ordine all'erogazione del contributo.

Art. 3.
Contributo

L'ammontare del contributo è determinato annualmente, in misura non inferiore a L. 150.000.000.

La concessione del contributo è deliberata dal consiglio regionale, contestualmente all'approvazione del programma di cui al secondo comma dell'art. 2.

La liquidazione è disposta in via anticipata per i 3/4 della somma complessiva e per il residuo all'atto dell'approvazione del consuntivo di cui al primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.
Rendiconto

L'orchestra stabile Emilia-Romagna entro il 31 gennaio di ogni anno presenta all'approvazione della giunta regionale il rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute nello anno precedente in conformità al programma approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 2.

Contestualmente alla proposta del programma di attività di cui all'art. 2, la giunta presenta ogni anno al consiglio regionale una relazione contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività svolte dall'orchestra stabile nello anno precedente con il contributo regionale.

Art. 5.
Norma transitoria

Per l'esercizio finanziario 1977 è concesso all'orchestra stabile Emilia-Romagna un contributo regionale di L. 150.000.000.

La giunta regionale provvede all'erogazione del contributo previa presentazione da parte dell'orchestra stabile del rendiconto delle attività svolte e del programma delle attività da svolgere nel corrente anno.

Art. 6.
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1977, con le disponibilità previste al capitolo 06200 « Interventi per promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli anni successivi l'onere farà carico ad un capitolo specifico da iscrivere nello stato di previsione della spesa di ogni singolo esercizio finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 novembre 1977

CAVINA

(1707)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1977, n. 44.

Norme per l'anticipazione, da parte della Regione, alle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, di alcune provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, sul fondo di solidarietà nazionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 154 *dell'11 novembre 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire la sollecita ripresa economica delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le provvidenze, limitatamente alle sovvenzioni, ai concorsi nelle spese e a quelle contributive previste dagli articoli 3, lettere *a*) e *c*), 4, primo e secondo comma, 5, secondo, terzo e quarto comma e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, con esclusione comunque delle agevolazioni creditizie.

Art. 2.

Le anticipazioni previste dall'art. 1 della presente legge sono concesse dalla giunta regionale dopo la emanazione dei decreti interministeriali di cui all'art. 2, secondo e terzo comma della legge 25 maggio 1970, n. 364, e ad avvenuta comunicazione delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in favore della Regione.

La Regione provvede alle anticipazioni entro i limiti della disponibilità di cassa accertata al momento delle anticipazioni stesse.

Rimane ferma la competenza degli ispettorati provinciali dell'agricoltura in ordine all'istruttoria delle pratiche ed alla emissione dei relativi decreti di concessione e di liquidazione nel quadro delle disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 80360. — Anticipazione di somme agli aventi diritto alle sovvenzioni, di cui all'articolo 3, lettera *a*), ai concorsi nelle spese, di cui all'art. 3, lettera *c*) e ai contributi di cui agli articoli 4, primo e secondo comma, 5, secondo, terzo e quarto comma e 13 della legge numero 364 sul fondo di solidarietà nazionale (c.n.i.) - (titolo IV contabilità speciale, parte 1ª, partite di giro) . . . . *per memoria*

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 30360. — Recupero anticipazioni concesse agli aventi diritto alle sovvenzioni, di cui allo art. 3, lettera *a*), ai concorsi nelle spese, di cui all'art. 3, lettera *c*) e ai contributi di cui agli articoli 4, primo e secondo comma, 5, secondo, terzo e quarto comma e 13 della legge n. 364 sul fondo di solidarietà nazionale (c.n.i.) - (titolo 4° contabilità speciale, parte 1ª, partite di giro) . . . . *per memoria*

La presente legge ragionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 novembre 1977

CAVINA

(1708)

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1977, n. 45.

Soppressione delle zone omogenee n. 5 della comunità montana « Appennino Modena centrale » e n. 6 della comunità montana « Alto Appennino modenese » previste dall'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, e istituzione della zona omogenea della comunità montana « Del Frignano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 156 *del 17 novembre 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La zona omogenea n. 5 « Appennino Modena centrale » comprendente l'intero territorio dei comuni di: Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Polinago e la zona omogenea n. 6 « Alto Appennino modenese » comprendente l'intero territorio dei comuni di: Fanano, Sestola, Montecreto, Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato, di cui all'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, sono soppresse.

Art. 2.

E' delimitata la zona omogenea n. 5 « Del Frignano », determinata d'intesa con i comuni interessati, comprendente l'intero territorio dei comuni di Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Polinago, Fanano, Sestola, Montecreto, Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 novembre 1977

CAVINA

(1709)

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1977, n. 46.

Disposizioni modificative della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 « Istituzione dei comitati comprensoriali nel territorio della regione Emilia-Romagna » e della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6 « Istituzione del circondario di Rimini ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 165 *del 7 dicembre 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 20 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di presidenza ha il compito di:

a) provvedere alla ripartizione degli incarichi tra i propri componenti;

b) curare i rapporti con gli enti locali, con gli altri enti pubblici e con le organizzazioni sociali operanti nel comprensorio;

c) promuovere e coordinare le attività inerenti alla formazione dei piani e programmi del comprensorio;

d) dirigere gli uffici e i servizi dipendenti dal comitato comprensoriale;

e) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;

f) deliberare in materia di spese e adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione.

Gli ulteriori compiti e poteri attribuiti in via ordinaria allo ufficio di presidenza sono stabiliti dal regolamento del comitato comprensoriale di cui all'art. 23.

Il regolamento determina inoltre i provvedimenti di competenza del comitato che possono essere adottati, in caso di necessità e di urgenza, dall'ufficio di presidenza; tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del comitato nella sua seduta immediatamente successiva, la quale deve essere comunque convocata entro sessanta giorni dall'adozione dei provvedimenti da ratificare; la loro mancata ratifica ne comporta la decadenza, salva al comitato l'eventuale adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti da ratificare.

Non possono essere in nessun caso attribuiti alla competenza dell'ufficio di presidenza, ai sensi del comma precedente, i compiti di cui agli articoli 3, lettere *a*) e *b*), 5, 6, 7 e 8, lettere *a*), *b*/3), *l*) della presente legge. Tali compiti sono in ogni caso riservati al comitato comprensoriale ».

L'art. 23 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Il comitato comprensoriale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento interno e programma l'impiego dei fondi ad esso assegnati ».

Art. 2.

Spetta al consiglio regionale determinare con proprio provvedimento le indennità per i membri dei comitati comprensoriali, in relazione alla carica, alle funzioni ed alle attività svolte.

Art. 3.

L'art. 16 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di presidenza ha il compito di:

a) provvedere alla ripartizione degli incarichi tra i propri componenti;

b) curare i rapporti con gli enti locali, con gli altri enti pubblici e con le organizzazioni sociali operanti nel circondario;

c) promuovere e coordinare le attività inerenti alla formazione dei piani e programmi del circondario;

d) dirigere gli uffici e i servizi dipendenti dal comitato circondariale;

e) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;

f) deliberare in materia di spese ed adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione.

Gli ulteriori compiti e poteri attribuiti in via ordinaria allo ufficio di presidenza sono stabiliti dal regolamento del comitato circondariale di cui all'art. 14.

Il regolamento determina inoltre i provvedimenti di competenza del comitato che possono essere adottati, in caso di necessità e di urgenza, dall'ufficio di presidenza; tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del comitato nella sua seduta immediatamente successiva, la quale deve essere comunque convocata entro sessanta giorni dall'adozione dei provvedimenti da ratificare; la loro mancata ratifica ne comporta la decadenza, salva al comitato l'eventuale adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti da ratificare ».

L'art. 14 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il comitato circondariale oltre a svolgere i compiti previsti dalla presente legge, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento interno; programma l'impiego dei fondi ad esso assegnati dalla Regione e presenta il relativo rendiconto ».

Art. 4.

L'art. 19 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 dicembre 1977

CAVINA

(1710)

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. 47.

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1977 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 168 *del* 9 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

(1711)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 48.

Amministrazione, gestione e organizzazione dell'istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 172 *del* 17 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo che sarà pubblicato in allegato alla presente legge, fra la regione Lombardia e la regione Emilia-Romagna per la disciplina dell'amministrazione, della gestione e dell'organizzazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, in base alle norme per la ristrutturazione regionalizzata dell'istituto medesimo, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Eventuali modificazioni al suddetto accordo, previe intese fra le due regioni, saranno approvate con legge regionale.

Art. 2.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Emilia-Romagna nel consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico, a norma dell'art. 7, primo comma, dell'accordo, ciascun consigliere regionale vota per un massimo di cinque nomi. Risultano eletti gli otto candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Emilia-Romagna nel collegio sindacale dell'istituto, a norma dell'articolo 16, primo comma, dell'accordo, ciascun consigliere regionale vota per un solo nome. Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Emilia-Romagna nel comitato tecnico-scientifico dell'istituto, a norma dell'art. 18, primo comma, dell'accordo, ciascun consigliere vota per un massimo di due nomi. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei rappresentanti del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna nel comitato di vigilanza e controllo dell'istituto, previsto dall'art. 20 dell'accordo, ciascun consigliere vota per un solo nome. Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 3.

Il collaboratore regionale veterinario e il collaboratore regionale con esperienza amministrativa, che dovranno far parte del comitato di vigilanza e controllo dell'istituto, a norma dello art. 20 dell'accordo, sono nominati dall'assessore regionale alla sanità e igiene.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 dicembre 1977

CAVINA

(*Omissis*).

(1712)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780730)